



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA PUGLIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

MEMORIA DEL PROCURATORE REGIONALE

Carmela de Gennaro



BARI, 14 LUGLIO 2017



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA PUGLIA

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

MEMORIA DEL PROCURATORE REGIONALE

Carmela de Gennaro

Bari, 14 luglio 2017

INDICE

Considerazioni introduttive	pag. 3
Le decisioni della Corte Costituzionale sulle leggi regionali di spesa	pag. 10
I dati del Rendiconto regionale in sintesi	pag. 14
Considerazioni sui risultati e sull'andamento della gestione	pag. 19
1 L'armonizzazione dei sistemi contabili	pag. 19
2 Il pareggio di bilancio	pag. 21
3 Il risultato di amministrazione	pag. 23
4 La gestione delle entrate	pag. 25
5 La gestione delle spese	pag. 26
6 La gestione della cassa	pag. 28
7 L'indebitamento regionale	pag. 28
8 Gli strumenti di finanza derivata	pag. 32
9 La gestione del patrimonio	pag. 33
10 La spesa sanitaria	pag. 35
11 La spesa per il personale	pag. 39
12 Le partecipazioni societarie	pag. 42
Conclusioni	pag. 46

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, innanzi alle Sezioni di controllo della Corte di conti, ha assunto, nel corso degli ultimi anni, caratteri e contenuti di specifico rilievo nell'ambito del complessivo Ordinamento contabile.

Ciò in ragione dell'avvertita esigenza, da parte del legislatore, dell'improcrastinabile recupero alla legalità finanziaria degli impieghi di ingenti risorse pubbliche, anche mediante il ricorso alle forme contenziose del controllo della Corte dei conti sulle Autonomie territoriali.

Il quadro dei principi generali che compone il sistema dei controlli pubblici, ed in particolare il sistema di controllo delle autonomie territoriali, risulta completato da un assetto di misure e di strumenti orientati a coniugare gli equilibri di bilancio con l'efficienza amministrativa, in un contesto complessivo qualificato dalle finalità normative di prevenzione finanziaria delle situazioni di squilibrio e di devianza dalle logiche e dalle dinamiche della sana e buona amministrazione.

Il primo biennio dell'esperienza applicativa del giudizio di parificazione (2013-2014) è stato contraddistinto da una fase "sperimentale" nella quale gli indirizzi e gli orientamenti interpretativi delle Sezioni di controllo sono stati occupati, in prevalenza, dalla messa a regime delle peculiarità giuridiche del giudizio con l'adattamento al bilancio regionale delle forme sostanziali e processuali discendenti dal giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato (artt.39 e ss. T.U. n.1214/1934), prescelto quale prototipo di modello normativo generale, da estendere con criteri di adattamento ai singoli ambiti regionali.

Il secondo biennio (2015-2016), invece, si è contraddistinto per lo

sviluppo delle “finalizzazioni normative”, in un quadro generale assoggettato a profonde mutazioni della disciplina di finanza e di contabilità pubblica, sotto la spinta della progressiva entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”.

Orbene, nell’impianto del sistema di controlli contemplati dal decreto-legge n.174/2012, nel quale si inserisce il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, si riscontra un assetto finalistico incentrato sul rafforzamento dei controlli della Corte dei conti, a garanzia degli equilibri complessivi di finanza pubblica, con i connessi vincoli per le regioni e gli enti locali, tutti discendenti dagli obiettivi comunitari europei, come fissati nel patto europeo di stabilità e crescita.

In tale quadro sistematico, il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia, nei lineamenti propri di un istituto processuale, manifesta la sua natura di strumento giuridico fisiologicamente orientato ad assicurare la pienezza della posizione di *ausiliarità* della Corte dei conti nel rapporto con il sistema delle Autonomie regionali; rapporto di *ausiliarità* profondamente innovato proprio a seguito dell’introduzione del sistema di controlli di cui alla legge n.213/2012 di conversione del d.l. n.174/2012.

In tale contesto, il giudizio di parificazione del rendiconto regionale conferma il proprio ruolo fondamentale perché, a chiusura del ciclo annuale dei controlli, costituisce la sede naturale per il raccordo di tutte le attività di controllo – a rilevanza interna e esterna – e per la verifica dei risultati di amministrazione, fondata sulla concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l’entrata che per la spesa.

Nei lineamenti di tale quadro di sintesi dei principi generali, confluiscono anche i significati ermeneutici del richiamo, operato dall'art.1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.174/2012, alla finalità *“di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”*

Tale richiamo consente di individuare le due fasi fondamentali del giudizio di parificazione: quella dell'analisi contabile del rendiconto, al fine dell'accertamento degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa; quella, contestuale e collaterale, della valutazione economica dell'entrata e della spesa, al fine della specificazione dei profili propositivi per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle attività di gestione delle politiche pubbliche.

Dalla combinazione e dall'integrazione delle due fasi emerge anche con piena chiarezza il *modus operandi* del giudizio di parifica, orientato, da un lato, a conferire pienezza ed effettività al sistema dei controlli e, dall'altro, a produrre nuove forme di dialogo amministrativo, compatibili con tutti i profili discendenti dalla peculiare autonomia costituzionale degli enti regionali.

La verifica degli equilibri di bilancio (fase d'accertamento) e la specifica individuazione delle aree di intervento per l'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica (fase valutativa e propositiva) costituiscono, dunque, le funzioni peculiari del giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

Entrambe le funzioni confluiscono nel medesimo giudizio e sono reciprocamente integrate tra loro, poiché la verifica degli equilibri di bilancio non è in sé sufficiente ad avallare l'efficienza della gestione della spesa pubblica, in quanto *“l'equilibrio”* costituisce solo uno dei molteplici principi e delle tante regole che compongono la sana gestione finanziaria ed il buon andamento amministrativo.

Come già ricordato in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, il procedimento segue le forme della giurisdizione contenziosa: l'art.40 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214 (richiamato per le Regioni dall'art.1 del d.l. n.174/2012) dispone che la Corte dei conti decide sulla parificazione *"con le formalità della sua giurisdizione contenziosa"*.

La legittimità costituzionale dell'impianto normativo è stata ampiamente scrutinata ed avallata dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. sent. n.39/2014), il quale ha fondato la propria motivazione sui punti di complessità interpretativa, palesemente generati dalla stringata essenzialità della tecnica di redazione della disposizione normativa con la quale l'art.1, comma 5, della legge n.213/2012 ha disposto il rinvio dinamico e recettizio delle disposizioni vigenti sul giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

Il Giudice delle leggi, peraltro, con la recentissima sentenza n.89 del 27.04.2017, ha avuto occasione di ribadire che, in sede di parificazione del rendiconto regionale, *"la situazione, è dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti, dei quali deve giudicare, alle leggi che li concernono"*. Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto ai fini dell'art.1 della legge cost. n.1 del 1948 e dell'art.23 della legge n.87 del 1953, la parifica della Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale più che a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico.

La Consulta, infatti, nella predetta recente sentenza, ha anche ribadito che *"la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale"*

avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali che custodiscono la sana gestione finanziaria."

A tal fine, ha anche individuato analiticamente le condizioni per promuovere tale questione di legittimità costituzionale in:

- *"applicazione dei parametri normativi"*, con particolare riferimento, nel caso di specie, al d.lgs. 23 giugno 2011, n.118:
- *"giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte"*, con riferimento all'impugnazione della decisione adottata nel giudizio di parificazione dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione;
- *"pieno contraddittorio sia nell'ambito del giudizio di parifica esercitato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti sia nell'eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest'ultimo venga avviato dall'ente territoriale cui si rivolge la parifica. In entrambe le ipotesi è contemplato anche il coinvolgimento del pubblico ministero a tutela dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale"*

Il giudizio di parificazione rappresenta, quindi, l'occasione prevista dall'ordinamento per un esame complessivo dell'andamento finanziario, della gestione amministrativa e delle politiche di competenza della Regione.

La finalità specifica del giudizio è quella di "parificare", vale a dire certificare le risultanze della gestione finanziaria, così come riportate nel progetto di rendiconto predisposto dalla Giunta regionale e verificare l'osservanza delle regole contabili, sia nella concreta attività che si è svolta in corso d'esercizio che nella predisposizione del progetto di rendiconto ad opera dell'esecutivo.

Il Pubblico ministero non agisce in questo giudizio per chiedere la condanna al risarcimento di un danno erariale o per evidenziare patologie produttive di pregiudizio finanziario, ma interviene per esprimere le proprie conclusioni sulla legalità finanziaria, sulla regolarità contabile del ciclo di bilancio, sugli equilibri di bilancio, nonché per valutare fenomeni gestori oggettivamente considerati e segnalare, non solo gli scostamenti delle gestioni pubbliche dai parametri di legittimità e regolarità, ma anche le criticità e la diffusione di eventuali patologie economiche e amministrative in dati settori della spesa regionale proponendo eventualmente anche modifiche dell'ordinamento ritenute necessarie al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa (v. art.1, comma 5, d.l. n.174/2012).

La sua presenza, quale interveniente necessario, peraltro, funge da elemento di raccordo tra le funzioni di controllo e quelle giurisdizionali della Corte dei conti, indirizzate sinergicamente verso la funzione di "stimolo" alla buona amministrazione e alla prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario.

Sotto il profilo procedimentale, l'odierno giudizio è stato preceduto da una fase istruttoria, svolta dalla Sezione di controllo, i cui esiti sono stati compendati nella bozza di relazione contenente le *"Osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione della Regione Puglia – Esercizio 2016"* (d'ora in poi, semplicemente, *"Osservazioni"*), approvata con deliberazione n.87/FRG/2017 e trasmessa alla Procura unitamente alle relative controdeduzioni rassegnate dalla Regione Puglia, ai fini dell'adunanza pubblica svoltasi in data 30 giugno 2017 a cui ha presenziato anche questo Ufficio e nel corso della quale le stesse sono state esaminate e discusse in contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente.

Pertanto, come negli scorsi giudizi di parificazione, le valutazioni che di seguito si rendono, relativamente ai profili ritenuti di maggiore significatività della complessa gestione finanziaria della Regione, si fondano prevalentemente sull'accurato, completo ed esauriente esame delle risultanze dell'esercizio 2016 effettuato dalla Sezione del controllo.

LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE LEGGI REGIONALI DI SPESA

Ancor prima di entrare nelle valutazioni sul Rendiconto della Regione, la Procura ritiene opportuno soffermarsi brevemente sugli esiti dei ricorsi proposti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità di norme contenute in alcune leggi regionali di spesa emanate di recente.

A tal proposito, deve in primo luogo segnalarsi che la Corte Costituzionale, con la recente **sentenza n.110, depositata in data 12 maggio 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.53, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 15 febbraio 2016, n.1** (legge di stabilità regionale per l'esercizio 2016) per violazione dell'art.97, comma 4, della Costituzione, a mente del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Con le norme impugnate, la Regione Puglia consentiva alle Aziende Sanitarie Locali di far fronte alle esigenze assistenziali relative al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica avvalendosi del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della l.r. n.40/2007 e dell'art.16, comma 3, della l.r. n.4/2010 i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto, ai sensi dell'art.16, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Il comma 5 dell'art.53 aggiungeva che detto personale veniva chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle AA.SS.LL. con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 della l.r. n.17/2003 e dell'art. 68 della l.r. n.19/2006.

Orbene, la Consulta ha precisato che la fattispecie oggetto delle norme impugnate non rientra fra quelle che possono consentire una legittima deroga alla regola espressa all'art.97, comma 4, Cost., né essa può essere giustificata con la necessità di *“far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica”* o con quella di tutelare il *“legittimo affidamento dei lavoratori”*. La necessaria garanzia che la Regione assicuri il servizio senza soluzione di continuità, tuttavia, non comporta che esso possa essere svolto solo dai soggetti individuati dalle norme impugnate. La Regione, quindi, non avrebbe dovuto prevedere una chiamata diretta con contratti annuali rinnovabili, bensì avrebbe dovuto seguire le ordinarie procedure di assunzione (nelle quali è consentito, entro certi limiti, valorizzare la specifica esperienza pregressa).

Quanto all'invocata esigenza di tutelare il *“legittimo affidamento”* dei lavoratori, la Consulta ha evidenziato che *“la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”*.

Del resto, deve osservarsi che la Corte Costituzionale, già in passato, aveva censurato la Regione per l'emanazione di norme che si ponevano in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt.3, 51 e 97 Cost.), introducendo una deroga ingiustificata alla regola per cui, nelle pubbliche amministrazioni, l'assunzione del personale deve avvenire mediante concorso pubblico (sentt. n.150/2010, n.42/2011 e n.68/2011).

La Corte Costituzionale, con altra recente sentenza (n.85

depositata in data 13 aprile 2017), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.7, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38 nella parte in cui prevede che *"agli scarti e ai sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi"*, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. e) e s) della Costituzione.

La Consulta ha ritenuto la norma censurata quale *"frutto dell'illegittimo esercizio da parte della Regione della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva"* posto che, secondo il costante orientamento del giudice delle leggi, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. e) Cost.

Per conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni a riguardo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale, in quanto trattasi di un tributo che va considerato statale e non "proprio" della Regione, senza che, per una diversa interpretazione, rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale.

La norma di legge regionale, poi, è stata dichiarata illegittima anche in riferimento alla lett. s) del comma 2 dell'art.117 Cost., in quanto la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale sebbene interferisca con altri interessi e competenze.

Deve, infatti, intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura degli interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

Pertanto, la disciplina statale costituisce, anche in attuazione

degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino.

La Regione Puglia, quindi, per effetto della declaratoria di incostituzionalità della suddetta norma regionale, dovrà valutare l'impatto delle conseguenti minori entrate, sul proprio bilancio pluriennale.

Infine, deve segnalarsi che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2017, è stata disposta l'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale dell'art.2, comma 5 e dell'art.3 della citata legge regionale n.1/2017.

L'art.2, comma 5, prevede la soppressione di cinque Consorzi di bonifica ed il trasferimento delle relative funzioni ad un unico Consorzio che potrà utilizzare i beni materiali ed immateriali di proprietà di quelli soppressi. Secondo la prospettazione del Governo, la norma si porrebbe in contrasto con quanto disposto al Libro V, Titolo X, Capo II del Codice civile in merito alle procedure da seguire in caso di liquidazione di consorzi e, per conseguenza, sarebbe lesiva del disposto di cui all'art.117, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

I DATI DEL RENDICONTO REGIONALE IN SINTESI

In via preliminare, deve evidenziarsi che l'approvazione, da parte della Giunta regionale del Rendiconto regionale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016, risulta avvenuta oltre il termine del 30 aprile, previsto dall'art.18, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.118/2011.

Infatti, la Giunta ha provveduto ad approvare il Rendiconto, nella versione che costituisce oggetto dell'odierno giudizio, solo in data 11 luglio 2017, con il disegno di legge n.122.

Quest'ultimo, infatti, sostituisce altri due precedenti disegni di legge, che in esso restano assorbiti, approvati, il primo, in data 19.05.2017 (n.70) ed il secondo, in data 7 giugno 2017 (n.90).

Con il disegno di legge n.122/2017, la Giunta ha apportato rilevanti modifiche alla struttura del conto del bilancio approvato con il precedente d.d.l. n.70/2017:

- è stato introdotto il nuovo art.10, denominato "Fondo Pluriennale Vincolato", con il quale è stata data evidenza della consistenza del fondo pluriennale vincolato iscritto, in parte entrata, al 1 gennaio 2016 e del fondo pluriennale vincolato, in parte spesa, al 31 dicembre 2016;
- all'art.11 è stato modificato il prospetto del risultato di amministrazione che viene ora esposto sulla base del modello allegato al d.lgs. n.118/2011;
- è stato approvato, ai sensi degli artt.11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del d.lgs. n.118/2011, il rendiconto consolidato della Regione Puglia comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio regionale, quali da quest'ultimo organo approvati con

deliberazione n.113 del 3 luglio 2017.

Le sopraesposte modifiche, come risulta evidente, rispondono alla necessità, richiamata anche da questo Requirente, di compilare il Rendiconto in piena aderenza alle prescrizioni ed ai principi di armonizzazione contenuti nel d.lgs. n.118/2011 (v. adunanza della Sezione regionale di controllo del 30 giugno 2017).

Premesso quanto sopra, atteso che l'approvazione preventiva del rendiconto oltre il termine del 30 aprile comporta il divieto, per le Regioni e le Province autonome, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non vi abbiano adempiuto (art.9, comma 1 *sexies*, del d.l. n.113/2016, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n.160), deve darsi atto che la Regione, in sede di contraddittorio, ha assicurato di aver pienamente rispettato il divieto in questione. Si rammenta, inoltre, che analogo divieto è sancito anche in caso di ritardo nella trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio (art.9, comma 1 *septies* del d.l. n.123/2016).

La Regione ha approvato con ritardo anche il bilancio di previsione 2016 e quello pluriennale 2016-2018, sebbene tale ritardo sia da ritenersi giustificato dalla emersione di una serie di eventi straordinari, evidenziati dalla Sezione del Controllo nelle "Osservazioni", cui si rinvia (pag.14).

Si evidenzia, altresì, che la gestione dell'esercizio provvisorio, cui la Regione ha dovuto fare ricorso, è avvenuta nel pieno rispetto del disposto dell'art.11, comma 17, del d.lgs. n.118/2011 a mente del

quale, in caso di esercizio provvisorio nell'esercizio 2016, gli enti territoriali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio autorizzatorio 2015-2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema contenuto nell'apposito allegato al d.lgs. n.118/2011.

Il ricorso all'esercizio provvisorio si è anche svolto nei limiti temporali previsti *ex lege*, atteso che la legge di bilancio è stata approvata con la legge regionale n.2 del 15 febbraio 2016, nonché nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria, ai sensi dell'art.43 del citato d.lgs. n.118/2011, come attestato dall'Organo di revisione.

Premesso quanto sopra, i risultati dell'esercizio finanziario 2016 della Regione Puglia, quali si evincono dal disegno di legge n.122, deliberato dalla Giunta Regionale in data 11 luglio 2017, possono così sinteticamente riassumersi:

- **il risultato di amministrazione** dell'esercizio 2016 è determinato dal fondo cassa, pari ad euro 1.697.505.803,54 sommato ai residui attivi, pari ad euro 6.449.187.276,56, detratti i residui passivi, pari ad euro 5.631.739.834,31 ed anche il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti, pari ad euro 130.110.903,84 e per le spese in conto capitale, pari ad euro 361.256.920,64.

Sulla base della sommatoria di tali risultanze contabili, il risultato al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 2.023.585.421,31, superiore rispetto a quello fatto registrare nell'esercizio 2015 (pari ad euro 1.856.254.718,13).

Tuttavia, all'esito della scomposizione prevista dall'art.42 del d.lgs. n.118/2011, in quote accantonate (euro 965.766.953,62),

vincolate (euro 1.468.161.821,57) e destinate (pari a 0), il risultato di amministrazione, in realtà, presenta un **totale parte disponibile negativo di euro 410.343.353,88**, di poco inferiore a quello, pure negativo, già registrato nell'esercizio 2015 (euro - 414.193.318,39);

- **le entrate accertate sono pari ad euro 12.730.565,774,83**, di cui riscosse in conto competenza euro 154.080.822,08: esse, benché registrino una netta flessione rispetto all'importo complessivo accertato nell'anno precedente (euro 14.234.676.689,69), risultano comunque superiori all'ammontare complessivo delle spese impegnate (art.2). Di conseguenza, a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio, non si registra alcuno squilibrio tra entrate e spese, sebbene sia da considerare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.118/2011, la mera differenza algebrica fra accertamenti ed impegni non rappresenta più il valore del risultato della gestione di competenza, utile a determinare gli aggregati finanziari complessivi del 2016, giacché andrebbe considerato anche il saldo 2015 del fondo pluriennale vincolato;
- **le spese impegnate ammontano ad euro 12.541.671.217,82**, di cui euro 8.997.046.331,95 pagati in conto competenza ed euro 3.544.624.885,87 rimasti ancora da pagare (art.3);
- **il fondo pluriennale vincolato** al 31.12.2016 è stato quantificato, per spese correnti, in euro 130.110.903,84 e, per spese in conto capitale, in euro 361.256.920,64 costituendo la copertura di altrettanti impegni assunti per esigibilità differita sugli esercizi 2018, 2019 e successivi (art.10);

- **i residui attivi** assommano ad euro 6.449.187.276,56, in aumento rispetto all'esercizio finanziario 2105, di cui euro 3.576.484.952,72 per residui di competenza 2016 (art.6);
- **i residui passivi propri**, in aumento rispetto al 2015, ammontano ad euro 5.631.739.834,31 di cui euro 3.544.624.885,87 (pari al 62,94%) provenienti dalla competenza 2016 (art.8);
- **il fondo cassa** finale assomma ad euro 1.697.505.803,54, in aumento rispetto al fondo cassa dell'esercizio precedente la cui consistenza era pari ad euro 1.322.780.386,60 (art.9);
- **il conto economico** evidenzia un risultato di esercizio negativo, pari ad euro - 619.844.292,85, quale risultante algebrica fra il totale delle componenti positive della gestione (euro 9.819.566.275,24) e quelle negative (euro 10.996.268.975,62) (art.12).

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI E SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1. L'armonizzazione dei sistemi contabili

Nell'anno 2016 è entrato a regime il percorso di riforma, a tappe, dell'armonizzazione dei sistemi contabili, delineato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, il cui nucleo essenziale è rappresentato dalla omogeneizzazione e dalla confrontabilità dei sistemi contabili di tutte le amministrazioni facenti parte del circuito della cd. "finanza allargata", tese a soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto dei relativi vincoli, in convergenza con gli obiettivi di cui agli artt.97 e 81 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, infatti, nella sentenza n.184 del 2016 ha affermato che *"...l'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica: infatti, la finanza pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è contemporaneamente armonizzato con quello dello Stato (peraltro di mutevole configurazione a causa della cronologia degli adempimenti imposti in sede europea)"*.

L'armonizzazione contabile, quindi, è mezzo e non obiettivo finale incidente sul governo della finanza pubblica.

Uno degli obiettivi di tale processo è, poi, il rafforzamento dell'attività di programmazione che, per svolgersi in modo efficace, ha bisogno innanzi tutto di una rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale che sia trasparente e veritiera. Un quadro finanziario chiaro, infatti, pone le condizioni essenziali per una programmazione effettiva ed efficace.

A tal fine, assumono rilevanza la contabilizzazione di entrate e spese secondo il principio di competenza finanziaria potenziata che obbliga ad imputare ad ogni esercizio solo le obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza, fermo restando l'obbligo di rilevare tali obbligazioni nel momento in cui sorgono; il bilancio di previsione finanziaria con funzione non solo di autorizzazione di spesa, ma di pianificazione delle risorse, come è visibile nella riclassificazione delle entrate e della spesa per missioni e programmi e nella valenza pluriennale dell'arco temporale di riferimento; lo stesso Fondo pluriennale vincolato che, come chiarito dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n.4/2015, assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate.

Aiutano a far chiarezza nel quadro finanziario di riferimento anche le disposizioni sull'avanzo che distinguono tra fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, così come l'articolazione della spesa in missioni e programmi consente al Consiglio e ai portatori di interesse di conoscere i risultati che l'ente vuole conseguire nelle macro-aree di intervento e i risultati effettivamente raggiunti.

Nel nuovo sistema armonizzato, tuttavia, sussistono fattori di complessità legati, non solo a problemi tecnici da affrontare, ma anche al margine di incertezza in ordine alla conoscibilità delle risorse da impiegare (quanto si può programmare in base ai livelli di entrata) e all'individuazione delle loro modalità di impiego (come e dove si deve spendere).

La complessità della programmazione regionale è, poi, accentuata anche dall'esercizio polivalente della funzione istituzionale da parte della Regione che, ente di programmazione per eccellenza nello scenario costituzionale delle autonomie territoriali,

recentemente ha assunto altresì parte delle funzioni spettanti alle ex Province, configurandosi anche quale ente di gestione.

2. Il pareggio di bilancio

Lo schema del pareggio di bilancio, previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n.243, ha rappresentato, per il legislatore ordinario, l'archetipo su cui costruire la nuova disciplina di finanza pubblica da applicare in sostituzione delle tradizionali regole del patto di stabilità interno che, negli ultimi anni, si sono basate sul controllo della spesa finale delle Regioni (al netto, fondamentalmente, di quella sanitaria e di altre voci residue espressamente indicate) e, per gli enti locali, sul controllo dei saldi di bilancio espressi in termini di competenza mista.

Le misure introdotte con la legge di stabilità 2015 (legge n.190 del 2014) hanno attuato per le regioni a statuto ordinario quanto previsto, in parte, dalla legge n.243/2012, richiedendosi il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio attraverso il controllo a consuntivo di ben 6 saldi diversi (saldo corrente e saldo finale, rispettivamente, in termini di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria). Alla determinazione dei saldi concorrono, in entrata, anche specifiche voci agevolative (come il saldo del fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, quota del risultato di amministrazione, ecc...), così come sono escluse dal computo dei saldi talune voci di spesa significative (pagamenti relativi a debiti in conto capitale, spese connesse al cofinanziamento dei fondi strutturali europei, ecc...).

Analoghe misure sono state introdotte dalla legge di stabilità 2016 (legge n.208 del 2015).

Il tendenziale avvicinamento del regime del patto allo schema del pareggio di bilancio, previsto dalla legge rinforzata, nasconde in realtà,

dietro l'apparente parallelismo tra le due discipline, finalità profondamente diverse tra loro. Nel primo caso, i vincoli di finanza pubblica perseguono obiettivi di contenimento della spesa e di redistribuzione degli spazi finanziari con tecniche variabili che lasciano agli enti territoriali ampi spazi di manovra nella gestione del bilancio, nella composizione dei saldi e nei tempi necessari al raggiungimento dell'equilibrio strutturale. Nel secondo caso, il vincolo di bilancio è più stringente, in quanto finalizzato, esclusivamente, a salvaguardare gli equilibri effettivi di bilancio e la riduzione progressiva del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo.

Ai sensi dell'art.1, comma 682, della legge n.208/2015, per l'anno 2016, il concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica deve realizzarsi secondo le modalità stabilite da apposita "intesa" sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il suddetto Organo, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha stabilito che le regioni avrebbero dovuto conseguire un risultato del saldo tra entrate finali e spese finali di competenza, di cui al comma 710 della legge di stabilità 2016, non più pari a zero, ma positivo. Il comma 712-bis della stessa legge ha previsto il raggiungimento del saldo in sede di rendiconto, da ottenersi con i correttivi della spesa sanitaria (impegni) finanziata dagli utilizzi del risultato di amministrazione della stessa gestione sanitaria dell'esercizio 2015 e precedente.

Nello specifico, la Regione Puglia avrebbe dovuto raggiungere un obiettivo pari a 154,981 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, deve constatarsi che il saldo finale utile ai fini del pareggio di bilancio, dopo che la Regione ha provveduto ad evidenziare i valori del fondo pluriennale vincolato, sia in parte entrata

che in parte spesa (d.d.l. n.122 dell'11 luglio 2017), risulta pari a 152,046 milioni di euro, confermando l'avvenuto rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal legislatore.

Tuttavia, questo Organo requirente osserva che, se in termini assoluti il dato potrebbe far pensare a risultati del tutto virtuosi della gestione, d'altro canto, evidenzia la difficoltà dell'Ente a contenere il fenomeno del cd. "*overshooting*" e, quindi, un ridotto utilizzo della propria capacità di spesa.

Si raccomanda, pertanto, una maggiore attenzione dell'Ente verso una attività previsionale e di programmazione che sia il più puntuale possibile, anche in considerazione della circostanza, anch'essa già evidenziata dalla Sezione, che il legislatore si sta sempre più orientando verso la previsione di forme incentivanti nei confronti di quegli enti che, non solo rispettino gli obiettivi, ma che si avvicinino il più possibile agli stessi.

3. Il risultato di amministrazione

Come sopra evidenziato, il risultato di amministrazione, all'esito della scomposizione in quote vincolate, accantonate e destinate, presenta un totale parte disponibile di **euro - 410.343.353,88**.

A tal proposito, in sede del contraddittorio che ha preceduto l'odierna udienza, questo Organo requirente, analogamente alla Sezione, ha osservato che non può condividersi quanto originariamente riportato all'art.10 del d.d.l. n.70/2017, laddove la Regione, considerando il fondo accantonamento per anticipazioni di liquidità (pari ad euro 490.867.978,81), ha ritenuto che il risultato di amministrazione possa essere determinato in euro **80.524.624,93** (-410.343.353,88 +490.867.978,81).

Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n.181/2015), secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali, le anticipazioni di liquidità, di cui al d.l. n.35/2013, costituiscono sostanzialmente delle anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, la cui funzione è quella di riallineare, nel tempo, la cassa con la competenza.

Ai sensi dell'art.1, commi 692 e ss., della legge n.208/2015 (legge di stabilità del 2016), le Regioni sono tenute a contabilizzare le suddette anticipazioni di liquidità iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni incassate nell'esercizio, non impegnabile né pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'art.42 del d.lgs. n.118/2011.

Ne consegue che non è consentito, diversamente da quanto operato inizialmente dalla Regione Puglia, detrarre dal totale della parte disponibile (euro - 410.343.353,88) il fondo anticipazioni di liquidità (euro 490.867.978,81) che, come ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza n.89/2017), non può costituire una plusvalenza fittizia ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.

Nella citata recente sentenza, infatti, la Consulta ha anche chiarito che la locuzione "*confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata*", altro non significa che "*neutralizzazione*" della correlata posta attiva ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.

Né il fondo anticipazione di liquidità può rappresentare uno strumento mediante il quale espandere la capacità di spesa dell'Ente.

In conclusione, il totale di parte disponibile del risultato di amministrazione, in ottemperanza ai principi di armonizzazione di

cui al d.lgs. n.118/2011, non può essere determinato al netto del Fondo Anticipazione di Liquidità.

Si dà, quindi, atto che la Regione, con l'approvazione del d.d.l. n.122/2017 (art.11) ed in applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n.118/2011, ha provveduto a correggere il dato contabile relativo al totale parte disponibile del risultato di amministrazione.

4. La gestione delle entrate

Gli accertamenti dell'esercizio 2016, pari ad euro 12.730.565.774,83 registrano una flessione del 10,5% rispetto all'esercizio precedente (euro - 1.504.110.914,86), nel quale, di contro, essi avevano registrato, rispetto al 2014, un aumento del 5,38%.

La predetta riduzione assume particolare gravità se si considera che risulta ancora molto basso il rapporto percentuale tra gli stanziamenti di bilancio e gli accertamenti: se, infatti, nel 2016 si è registrato un lieve aumento rispetto all'anno precedente (3%), è anche vero che, negli anni ancora precedenti, tale percentuale risultava essere molto superiore (84% nel 2013; 71,69% nel 2014).

Inoltre, il raffronto tra l'ammontare degli accertamenti, delle riscossioni e dei residui attivi, effettuato con riferimento al 2015, evidenzia tanto una riduzione delle entrate quanto un notevole aumento dei residui attivi. Se ne deve dedurre che, nel 2016, la Regione, non solo risulta avere una minore capacità nell'incassare le somme rispetto a quanto previsto per l'esercizio di riferimento, ma anche rispetto a quanto già accertato nell'esercizio 2015.

Tale ridotta capacità si evidenzia soprattutto con riferimento alle entrate in conto capitale, laddove, come anche sottolineato

dalla Sezione, il dato percentuale risulta particolarmente anomalo (+ 1.582,79%).

Quanto alla **provenienza delle entrate**, si assiste ad un incremento del rapporto percentuale di quelle tributarie, contributive e perequative rispetto all'importo complessivo degli accertamenti (che passa dal 43% circa dell'esercizio precedente al 49,74% di quello all'esame).

Il risultato delle entrate tributarie evidenzia, in termini di accertamento, un aumento complessivo del 3,71% quale risultante:

- di un consistente aumento delle "altre entrate di natura tributaria" (+ 60%);
- di un consistente aumento sia delle imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio (+ 40,21%) che delle "addizionali regionali accisa gas naturale" (+ 18,95%) e delle tasse sulle concessioni regionali (+ 14,10%).

A fronte dei suddetti aumenti percentuali, deve però rilevarsi una consistente riduzione negli accertamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (- 24,49%) che, nel 2015, aveva fatto registrare, rispetto al 2014, un aumento di pari misura percentuale.

5. La gestione delle spese

Il cambiamento dei sistemi e dei processi in materia di contabilità pubblica, nella versione armonizzata dettata dalla normativa statale, ha introdotto una nuova "cultura contabile", che ruota intorno ai principi della contabilità finanziaria potenziata e dell'esigibilità della spesa, secondo il momento di scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, non essendo più rilevante il momento

dell'insorgenza dell'obbligazione. L'esigibilità della spesa, quale condizione per la corretta assunzione dell'impegno, ha reso necessaria l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato a copertura di spese imputate ad esercizi successivi a quello in corso. Tale fondo è costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Nel 2016, si conferma la tendenza, già registrata lo scorso esercizio, ad una contrazione della spesa complessiva, nella misura del 13,95% circa (euro - 2.033.907.563,92): le spese impegnate ammontano ad euro 12.541.671.217,82, di cui euro 8.997.046.331,95 pagati in conto competenza ed euro 3.544.624.885,87 rimasti ancora da pagare.

Il rapporto complessivo tra pagamenti e impegni si attesta al 71,7% circa, tornando ai livelli del 2014 (70%) dopo il notevole incremento registrato nel 2015 (87%).

A differenza del 2015, infatti, alla contrazione della spesa è corrisposta anche una rilevante riduzione della "capacità di spesa", atteso che i pagamenti si sono ridotti del 30,34% e che i residui passivi, in cui spicca l'aumento percentuale del 175,48% sulla parte investimenti, sono aumentati in misura notevole (+ 85,66%).

A tal proposito, si condividono le valutazioni espresse dalla Sezione in merito al rischio che potrebbe comportare una scarsa "capacità di spesa" che dovesse ripetersi per più esercizi: l'esposizione dell'Ente alle conseguenze previste in relazione al mancato rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti (art.4 del d.lgs. n.231/2002), con un ulteriore aggravio della spesa.

6. La gestione della cassa

In coerenza con quanto appena esposto, la gestione di cassa evidenzia un volume di pagamenti complessivi (in conto competenza ed in conto residui) inferiore rispetto al complessivo ammontare delle riscossioni.

Il risultato positivo realizzatosi (euro 374.725.416,94) è andato, quindi, ad accrescere il fondo di inizio esercizio portando la sua consistenza finale ad euro 1.697.505.803,54.

Ne consegue che nel 2016 si è registrata una inversione di tendenza (incremento del 28%) rispetto agli anni precedenti, in cui il fondo cassa si era costantemente ridotto (del 38% nel quinquennio 2010-2015).

Tale aumento percentuale, sebbene appaia rassicurante sotto il profilo di una sufficiente scorta di liquidità, tuttavia, assume una connotazione preoccupante, laddove esso può considerarsi il sintomo evidente di una carenza dell'Ente nella formulazione di accurate ed attendibili previsioni di cassa tanto più che, dagli elementi forniti in sede istruttoria, emerge una notevole divergenza tra quanto programmato dall'Ente e quanto effettivamente realizzato.

7. L'indebitamento regionale

I principi del pareggio di bilancio e di sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche hanno, oramai, assunto rango costituzionale ad opera della legge costituzionale del 20 aprile 2012 che ha anche novellato l'art.97, comma 1, della Costituzione disponendo che *“le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione*

europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".

Il nuovo sistema di armonizzazione contabile introdotto dal d.lgs. n.118/2011, come emendato dal d.lgs. n.126/2014, disciplina con particolare attenzione la materia dell'indebitamento regionale, rilevato che, all'art.44, comma 3, ribadisce che le entrate in conto capitale e derivanti dal debito sono destinate esclusivamente a spese di investimento e non possono essere impiegate per spesa corrente ed all'art.75 integra la casistica legislativa delle fattispecie costituenti indebitamento e di quelle inquadrabili nel campo delle spese di investimento e prevede il superamento del sistema dei cosiddetti mutui a pareggio.

L'art.62, poi, dispone anche che non può essere autorizzata la contrazione di nuovo debito se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di esercizio dei due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento esso afferisce e che l'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione dello stesso, decade al termine dell'esercizio di riferimento.

In conformità al principio della competenza finanziaria potenziata, il comma 4 dell'art.62 prevede la stretta correlazione tra la stipulazione dell'obbligazione e l'accertamento della relativa entrata.

Nel corso del 2016 sono state aperte due nuove posizioni debitorie.

La legge regionale di stabilità 2016, infatti, ha autorizzato la contrazione di mutui, anche in esecuzione di contratto di apertura di credito, presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per un importo complessivo di circa 155 milioni di euro, finalizzati al

finanziamento di spese per investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2016. Per conseguenza, nel mese di maggio 2016 è stato stipulato il contratto di apertura di credito tra la Regione e la BEI, per l'importo di 150 milioni di euro, disponibile fino al maggio 2020.

L'altra nuova posizione debitoria, per 25,83 milioni di euro circa, afferisce al mutuo acceso per la chiusura del prestito obbligazionario, con annesso derivato.

Diversamente da quanto rilevato nel precedente esercizio finanziario, fatta salva la quota relativa alle anticipazioni di liquidità (euro 614.633.228,87), di poco inferiore rispetto al 2015 (euro 630.414.000,00), l'ammontare dell'indebitamento è totalmente rappresentato da mutui.

La totalità dei mutui e dei prestiti hanno quale controparte la Cassa depositi e prestiti, la Banca Europea di Investimenti (BEI) o il Ministero dell'economia e finanze (MEF) che utilizzano la formula ordinaria della concessione di prestiti a tassi fissi che, come già considerato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2015, se, per un verso, offre maggiori garanzie in termini di programmazione delle spese per interessi passivi, dall'altro, non riesce a cogliere gli enormi vantaggi offerti dai bassi tassi di interesse attualmente praticati.

Le rate di ammortamento mutui a carico dell'Ente, nel corso del 2016, hanno raggiunto l'importo complessivo di circa 223,244 milioni di euro, di cui 171,158 milioni di euro per sorte capitale e 52,086 milioni di euro per quota interessi.

Lo stock di debito a carico della regione, al 31.12.2016, risulta pari ad euro 1.655.249.132,54 registrando una riduzione del 3% rispetto all'anno precedente (euro 1.707.531.390,91), nonostante l'accensione di due nuove posizioni debitorie.

Questo Requirente valuta positivamente la circostanza che la Regione Puglia abbia, oltre ad una solida situazione di liquidità, anche un debito che risulta essere più basso rispetto alla media di quello delle altre regioni italiane, motivazioni che hanno indotto la società Moody's, anche per il 2016, ad attribuire alla stessa il *rating Baa2*, sebbene con un *outlook* negativo, in allineamento a quello della Repubblica Italiana.

Anche nel 2016 è stata stanziata in bilancio una quota (pari a 22,900 milioni di euro) finalizzata a coprire il rischio di escussione della garanzia fidejussoria prestata a favore dell'Acquedotto pugliese spa in relazione ad un mutuo da questo contratto per finanziare il programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato.

La suddetta quota è stata finanziata, in osservanza delle norme, mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2015.

Poiché non è stato necessario supplire subsidiariamente alle obbligazioni contratte da AQP, che ha regolarmente onorato la restituzione annuale del debito, la somma di 22,900 milioni di euro stanziata in bilancio non è stata impegnata.

Si prende, infine, atto che, nel rispetto di quanto previsto in materia dal nuovo sistema di armonizzazione contabile (art.62, co.2 del d.lgs. n.118/2011) anche per il 2016, **risulta rispettato il limite massimo di indebitamento** del 20%, essendosi esso attestato al 12,34%.

8. Gli strumenti di finanza derivata

Come già ricordato in sede di giudizio di parificazione dello scorso anno, la Regione, in applicazione del disposto dell'art.45 del d.l. 24 aprile 2014, n.66, ha ristrutturato parte del prestito obbligazionario, con annesso strumento di finanza derivata, originariamente pari a 870 milioni di euro.

All'esito dell'operazione di "*buy-back*", il prestito obbligazionario ammontava ad euro 60 milioni (pari a circa il 6,90% dell'importo originario), con pagamento di cedole semestrali ad interesse variabile indicizzato all'euribor 6 mesi, maggiorato di uno *spread* dello 0,40% sul capitale nozionale e rimborso del capitale *bullet*.

Continuava a sussistere lo strumento di finanza derivata definito come contratto di *swap* di copertura in *amortizing* a tasso completamente fisso e *sinking fund* pari a 37,132 milioni di euro.

La complessa operazione finanziaria avrebbe comportato un risparmio di spesa immediato, per l'abbattimento delle rate di rimborso del prestito obbligazionario e del flusso differenziale negativo sugli *swap*, sopportando il costo di un nuovo mutuo trentennale a tasso fisso del 2,26% e rata annuale di euro 18.397.292,08 contratto con il MEF per l'importo complessivo di euro 397.676.776,00.

Attesa la suddetta operazione di "*buy-back*", la Regione ha conseguito, nel 2016, un risparmio di spesa pari ad oltre 38 milioni di euro.

Tuttavia deve rilevarsi che la Sezione aveva evidenziato che, ai fini della predetta ristrutturazione del debito, sarebbe stato sufficiente accendere un mutuo per il minore importo di euro 395.030.560,01, e che

sarebbe stato opportuno rimborsare anticipatamente al MEF la differenza (pari ad euro 2.646.215,99).

Questo Organo requirente, pertanto, valuta positivamente la circostanza che la Regione, con la legge di assestamento del bilancio (n.23 del 9.08.2016) abbia recepito quanto osservato dalla Sezione del controllo in merito all'utilizzo della citata somma differenziale tra l'ammontare del prestito acceso a seguito dell'operazione di *buy-back* e quella del nuovo mutuo che la stessa avrebbe potuto accendere: l'analisi dei capitoli di bilancio, infatti, ha confermato che, a fronte del rimborso anticipato della somma in questione, la rata annuale da pagare per il mutuo residuo contratto nei confronti del MEF si è ridotta di circa 362,3 mila euro.

9. La gestione del patrimonio

Ai sensi dell'art.63, comma 2, del d.lgs. n.118/2011, il Rendiconto generale annuale della Regione è composto anche dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale. Il Conto economico *“evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale”* (comma 6), mentre lo Stato patrimoniale *“rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio”*.

Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio” (comma 7).

La Regione Puglia, all'art.12 del disegno di legge n.122/2017, nel recare le risultanze della consistenza delle attività finanziarie e

patrimoniali alla chiusura dell'esercizio 2016, evidenzia il totale dell'attivo nell'importo di euro 8.458.576.609,07.

Gli allegati nn.35 e 36, poi, illustrano, per ciascuna voce, lo stato patrimoniale attivo e passivo, mentre l'allegato n.34 espone il conto economico regionale evidenziando un risultato negativo per l'importo di euro 619.844.292,85, confermato, peraltro, dall'art.12 dello stesso disegno di legge.

La relazione al rendiconto dell'esercizio 2016 trasmessa dall'Organo di revisione riferisce che l'Ente ha provveduto a rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale e che ha aggiornato, nel 2016, l'inventario dei beni mobili ed immobili. Ha anche attestato che è stato adottato il piano integrato, di cui all'allegato n.6 del d.lgs. n.118/2011, in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

L'esame della relazione al disegno di legge, inoltre, consente di accertare le seguenti variazioni del patrimonio immobiliare:

- proventi da dismissione di immobili a titolo oneroso per euro 2.492.069,00;
- proventi da locazioni attive e concessioni per euro 1.474.707,00;
- interventi di manutenzione per euro 1.196.667,00.

Si registra, quindi, un leggero incremento (+ 0,8%) del valore del patrimonio immobiliare, rispetto all'esercizio precedente (euro 6.793.545,15), in gran parte conseguente al notevole incremento del valore dei beni del patrimonio indisponibile destinato a sedi di uffici regionali (euro 8.948.120,67).

L'incremento del valore di tali beni ha, in parte, compensato la riduzione del valore sia dei fabbricati del patrimonio disponibile (per 1,5 milioni di euro circa) che delle aree urbane (anch'esso per circa 1,5 milioni di euro).

Valutazioni positive in merito alla gestione del patrimonio devono esprimersi anche in relazione all'incremento generale del dato relativo alle entrate, quale conseguenza della circostanza che la Regione, come sollecitato negli anni passati da questo Requirente, ha provveduto a rafforzare le iniziative tese al recupero dei canoni dovuti per i beni immobili appartenenti al patrimonio regionale, affidati in locazione e/o in concessione a terzi, nonché alla cessione dei beni ex ERSAP.

10. La spesa sanitaria

Come già evidenziato negli esercizi precedenti, la spesa sanitaria rappresenta la gran parte di quella complessiva, assumendo una incidenza sulle entrate correnti del bilancio autonomo, pari a circa l'80%.

Dal Documento di economia e finanza, approvato con deliberazione della Giunta n.4/2016, si rileva che l'Ente, in materia di gestione della spesa sanitaria, per il triennio 2016-2018, si propone un'ulteriore azione di monitoraggio dei costi e la corretta allocazione delle risorse con particolare riguardo alla spesa farmaceutica e alle gare centralizzate.

Atteso quanto sopra, non può che considerarsi positivamente l'avanzo di amministrazione realizzato dalla Regione, pari a circa 1,5 milioni di euro quale registrato al tavolo di verifica ministeriale in data 21 marzo 2017. Inoltre, l'analisi dei conti economici 2016 ha rilevato:

una prima riduzione dei costi per l'acquisto dei farmaci e per la farmacia convenzionata; un incremento dei costi relativi alla assistenza socio-sanitaria come da piano operativo; il contenimento dei costi per prestazioni non sanitarie pur tenendo conto dei non pochi rinnovi dei contratti di fornitura, servizio, ecc...; la riduzione del costo del personale e degli interessi di mora.

Inoltre, nella stessa riunione del tavolo di verifica ministeriale risultano superate le inadempienze sanitarie del 2013 e 2014, per cui lo Stato ha provveduto allo sblocco delle premialità 2014 e 2013 per un totale di 420 milioni di euro. Per conseguenza, tra il mese di settembre 2016 e quello di marzo 2017, sono stati complessivamente incassati dalla Regione 903 milioni di euro a valere sui crediti verso lo Stato per quota indistinta, oltre a 92 milioni di euro per quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.

Con la legge di variazione al bilancio di previsione n.39 del 21.12.2016, poi, al fine di fronteggiare i maggiori oneri gravanti per l'anno 2016 per l'acquisto di farmaci innovativi, per finanziare l'Accordo integrativo regionale per la medicina generale e le maggiori spese in conto capitale, è stata assegnata alla missione 13, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e di cassa, di 20 milioni di euro ed al titolo 2 una dotazione di 30 milioni di euro.

A fronte del risultato positivo dell'avanzo di amministrazione di cui sopra, tuttavia, deve evidenziarsi il dato di segno contrario relativo al mancato rispetto dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, avendo essa raggiunto, nel mese di ottobre 2016 (non sono ancora disponibili i dati finali), per quella territoriale, una percentuale del 13,37% a fronte di quella

massima dell'11,35% prevista dal d.l. n.95/2012, e, per quella ospedaliera, un risultato del 5,2% a fronte di un limite fissato al 3,5%.

Preso atto che lo sfioramento dei suddetti limiti di spesa, peraltro in continuità con quanto già avvenuto nel 2014 e nel 2015, come riferito dalla Regione, è da ricondursi all'introduzione di farmaci ad alto costo (in particolare oncologici di 2^a e 3^a linea, biologici e ormonali) e farmaci innovativi, risulta apprezzabile che l'Ente cerchi di mettere in campo qualsiasi mezzo per contenere i costi in questione.

In tale ottica, infatti, risultano emanate diverse deliberazioni, da parte della Giunta regionale (n.984 del 6.06.2016, n.1287 del 10.08.2016, n.2034 del 13.12.2016, n.177 del 14.02.2017 e n.250 del 28.02.2017), con le quali è stata sia potenziata l'attività di razionalizzazione (anche mediante l'adozione del Prontuario Terapeutico Regionale in sostituzione di quello ospedaliero regionale e di linee di indirizzo per le aziende e gli enti del SSR in materia di spesa farmaceutica) e monitoraggio della spesa farmaceutica, sia conferito mandato alle Direzioni generali delle AA.SS.LL. di potenziare le procedure di controllo e sanzionatorie, previste dall'accordo collettivo nazionale ed integrativo regionale, nei confronti dei medici e dei pediatri di libera scelta che non rispettino le linee guida regionali e nazionali in materia di appropriatezza prescrittiva determinando il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Si prende anche atto che la Regione ha attivato un processo di razionalizzazione anche in merito all'acquisizione di lavori, beni e servizi, compresi quelli in favore delle aziende ed enti del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al soggetto aggregatore, nella sua qualità di centrale di committenza e centrale di acquisto territoriale (InnovaPuglia spa). A tal fine, si ricorda che, ai sensi dell'art.21 della

l.r. n.37/2014, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale deve adottare il piano regionale delle attività negoziali.

Con deliberazione n.2256 del 17.12.2015 la Giunta regionale ha individuato 14 categorie merceologiche di beni e servizi sanitari da acquisire in forma aggregata, individuando, per ciascuna di esse, l'azienda capofila.

Inoltre, ha disposto che le procedure di gara dovessero essere bandite a livello regionale con aggregazione dei fabbisogni anche per quegli enti che avevano contratti in corso di esecuzione e per i quali avrebbero dovuto essere comunicate le relative date di scadenza.

I fabbisogni in questione devono essere comunicati alla capofila entro 30 giorni dalla richiesta: il mancato rispetto del termine, qualora dovesse comportare un ritardo nell'indizione della procedura di gara, è reputato idoneo a determinare responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance*.

Poiché nessuna delle procedure è stata aggiudicata in via definitiva, la Regione ha diffidato le AA.SS.LL. a revocare le procedure di gara indette, relative alle categorie individuate dal tavolo nazionale degli aggregatori, e ad anteporre all'interesse specifico della singola azienda l'interesse pubblico del contenimento e razionalizzazione della spesa, di cui la centralizzazione degli acquisti costituisce *ex lege* il presupposto.

Con successiva deliberazione di Giunta n.1584/2016 sono state impartite ulteriori disposizioni per semplificare i rapporti tra il soggetto aggregatore e gli enti del SSR ed approvati gli atti propedeutici per n.5 procedure di acquisto.

Si apprende favorevolmente, poi, che l'indice di tempestività dei pagamenti dei fornitori, per l'anno 2016, è risultato pari a 28 giorni, riducendosi del 50% rispetto al 2015 e collocando la Regione Puglia tra le più virtuose sul territorio nazionale.

Infine, deve prendersi atto che, non essendo ancora concluso il processo di certificazione per l'anno 2015, non è possibile stabilire se sia stato raggiunto un livello essenziale di assistenza soddisfacente.

Tuttavia, attesi, da un lato, i risultati di alcuni degli indicatori del sistema di valutazione (tasso standardizzato di ospedalizzazione e andamento dei ricoveri totali e potenzialmente inappropriati) e, dall'altro, il risultato ottenuto nel 2014 (punti 162), non appare peregrino ritenere che la Regione abbia rispettato i livelli LEA anche negli ultimi due anni (2015-2016).

11. La spesa per il personale

La legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) dedica all'art.1, comma 762, un'apposita norma alla materia del contenimento delle spese del personale precisando che *"le norme finalizzate al contenimento della spesa del personale che fanno riferimento al patto di stabilità interna si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734"*.

Pertanto, nonostante la cessazione della disciplina in materia di patto di stabilità interno, restano confermate le norme finalizzate al contenimento della spesa da riferire, nell'esercizio 2016, ai nuovi obiettivi di finanza pubblica applicabili a tutti gli enti assoggettati ai nuovi saldi, ai sensi dell'art.9, comma1, della legge n.243/2012.

Continuano, quindi, ad applicarsi anche per il 2016, i commi 557 e

557 *ter* dell'art.1 della legge n.296/2006 i quali costituiscono principi generali di *"coordinamento della finanza pubblica"* come chiarito dalla Corte Costituzionale prima, con la sentenza n.108/2011 e successivamente con la n.27/2014. Infatti, la Consulta ha affermato che *"la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale"*.

I suddetti principi sono stati ribaditi dal Giudice delle leggi con sentenza n.143/2016, depositata il 16.06.2016, in merito al ricorso di legittimità costituzionale promosso proprio dalla Regione Puglia, in relazione all'art.1, comma 420, della legge n.190/2014 che prevede divieti di spesa a carico delle province e delle Regioni a statuto ordinario.

L'art.3, comma 5, del d.l. n.90/2014 ha anche introdotto il comma 557 *quater* all'art.1 della legge n.296/2006 al fine di agevolare la ricollocazione del personale delle province.

Il quadro normativo si completa attualmente con la disciplina dettata dall'art.1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, come modificata dal d.l. n.113/2016 e dal successivo d.l. n.50/2017.

La Regione nel 2016 ha osservato la disciplina vincolistica di cui al citato comma 557-*quater* atteso che la spesa del personale impegnata nell'anno, pari ad euro 145.832.513,89, risulta inferiore al valore medio registrato nel triennio 2011-2013 (euro 156.533.181,00).

Il costo del personale si è attestato a fine esercizio ad euro 140.988.064,00, registrando una riduzione rispetto a quanto risultato alla

fine del 2015 (- 6,2%) e rappresentando il dato più basso degli ultimi cinque anni. Anche l'andamento dei pagamenti per spesa del personale, pari ad euro 136.309.514,00, mostra una riduzione rispetto al dato dell'esercizio precedente (euro 142.697.177,00).

Risultano, altresì, completate le procedure di ricollocamento del personale proveniente dalle ex Province (n.225 unità).

Si prende poi atto che la Regione, anche a seguito delle osservazioni da ultimo svolte dalla Sezione, ha finalmente provveduto ad un riordino delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e/o di consulenza, rinvenibili nel sito *web* istituzionale, dando piena attuazione agli obblighi di trasparenza tesi a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle pubbliche risorse.

Deve anche evidenziarsi che la Regione, dopo le sollecitazioni svolte negli scorsi anni, sembra finalmente aver osservato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, concernente l'invio alla Sezione regionale di controllo dei provvedimenti con cui sono conferiti incarichi di consulenza di importo superiore ai 5.000 euro.

A tal fine, nel corso del 2016, l'Ente ha anche disposto che la Sezione Bilancio e Ragioneria provveda all'apposizione del visto di regolarità contabile soltanto qualora il provvedimento di incarico di consulenza abbia dato atto della prescritta trasmissione alla Sezione di controllo.

Va, infine, sottolineato che, nel corso del 2016, sono stati assunti impegni di spesa per il conferimento di collaborazioni coordinate e continuative per l'importo complessivo di euro 135.998,88 e pagamenti

per euro 821.428,00, mentre nell'esercizio precedente l'importo complessivo impegnato assommava ad euro 94.000,00 ed i pagamenti ad euro 1.157.745,00.

12. Le partecipazioni societarie

Il complesso contesto delle partecipazioni pubbliche è stato oggetto negli anni di costanti interventi normativi legati dal filo conduttore della necessità di riordino e revisione della spesa pubblica.

Con tali interventi, il legislatore ha considerato, infatti, tra le principali leve di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'agire amministrativo, la razionalizzazione ed il riordino del sistema degli enti pubblici e degli apparati pubblici, mediante la riduzione dei soggetti strumentali e delle partecipazioni societarie, al fine di eliminare la duplicazione, la sovrapposizione e le interferenze disfunzionali tra aree di attività, settori di intervento e segmenti di competenze, nell'ottica dell'assorbimento e della contrazione dei costi di gestione.

Con il d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" entrano a regime, diventando strumento ordinario di programmazione e controllo, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette e indirette da effettuarsi, da parte delle amministrazioni pubbliche, con cadenza annuale (art.20, co.1) e i piani di riassetto finalizzati alla razionalizzazione, fusione e soppressione, fino alla misura estrema di messa in liquidazione (art.20, co.2). Nell'ambito del controllo, il comma 4 dell'art.20 introduce la relazione successiva all'attuazione dei piani di razionalizzazione.

L'art.24 del d.lgs. n.175/2016 prevede poi una revisione straordinaria delle partecipazioni, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, data posticipata dal decreto correttivo (d.lgs. n.100 del 16 giugno 2017).

In occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2015, si è già avuto modo di evidenziare che il Presidente della Regione Puglia, con decreto del 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 611 della legge n.190/2014, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione, corredato della prevista relazione tecnica. Con decreto n.192 del 31.03.2016 ha approvato la relazione al Piano operativo contenente i risultati conseguiti al 31 marzo 2016, in conformità al disposto normativo dettato dal comma 612 della legge di stabilità 2015.

Dal Piano di aggiornamento emerge la volontà di mantenere, in primo luogo, le società totalmente partecipate, in quanto ritenute strategiche per il perseguimento di obiettivi programmatici e strutturali di interesse generale: InnovaPuglia spa, Puglia Sviluppo spa, Acquedotto Pugliese spa e Puglia Valore Immobiliare srl.

Ad esse, tuttavia, deve aggiungersi Aeroporti di Puglia spa di cui la Regione, detenendo il 99,46% del pacchetto azionario, è, nella sostanza, unico socio.

In coerenza con le finalità del processo di razionalizzazione, di cui all'art.1, comma 611, lett. a) della legge n.190/2014, la Regione ha, quindi, avviato un processo di dismissione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle non più rispondenti ad alcuna utilità per la collettività amministrata. In tale contesto, si inserisce la

procedura di dismissione della quota azionaria detenuta dalla Regione (29,20%) della società di trasporto STP Terra d'Otranto spa.

Tuttavia, nonostante la Provincia di Lecce avesse formalmente manifestato interesse all'acquisizione delle quote di partecipazione azionaria detenute dalla Regione, la procedura di dismissione non si è ancora conclusa. La Regione, pertanto, all'assemblea svoltasi il 14 marzo 2016, ha chiesto che fosse dichiarata la decadenza quale socio *ope legis*, ai sensi dell'art.1, commi 569 e 569 bis, della legge n.147/2013. Stante, però la volontà contraria espressa dalla Provincia di Lecce (socio di maggioranza al 70,15%) al riguardo, l'Assemblea ha deliberato di non approvare la decadenza della Regione.

A tal proposito, si condividono le osservazioni svolte dalla Sezione in merito al ruolo dell'Assemblea ai sensi dell'art.569 bis della legge n.147/2013: essa può deliberare esclusivamente sulle modalità attuative della dismissione della partecipazione e sulla conseguente liquidazione del valore della quota, ma non può sovrapporsi alla volontà dell'Ente pubblico di recedere dalla compagine societaria resa sulla scorta di una precisa disposizione di legge. Diversamente, le valutazioni della Regione risulterebbero condizionate alla volontà di un soggetto terzo (l'Assemblea) in palese contraddizione con la *ratio* della normativa in materia di organismi partecipati, volta ad assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza.

Si deve, poi, prendere anche atto che, nonostante le osservazioni critiche mosse lo scorso anno, in merito alla revoca del processo di dismissione della società "Terme di Santa Cesarea spa", ad oggi tale dismissione non è ancora avvenuta, né risultano certe le modalità mediante le quali verrà posta in atto.

Non si può, quindi, che sollecitare la Regione al pieno rispetto della normativa in materia (d.lgs. n.175/2016), come da ultimo definita con la recente approvazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, recante le disposizioni integrative e correttive al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che la società in questione, sebbene nel corso del 2016 sembra aver conseguito un avanzo di euro 15.382,00, tuttavia nei precedenti esercizi ha sempre registrato perdite, anche di rilevante ammontare (nel 2015, 1 milione e 639 mila euro).

La Regione Puglia non ha ancora redatto il bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis, 1° comma, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, atteso che il relativo termine è fissato al 30 settembre 2017.

Tuttavia, ha provveduto ad effettuare la verifica dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, giusta quanto disposto dall'art.11, comma 6, lett. j) del più volte citato d.lgs. n.118/2011.

Dalla relazione sulla gestione risulta che sono stati predisposti i quadri riepilogativi dei debiti e crediti sussistenti al 31.12.2016 e si è provveduto a chiedere riscontro contabile ai soggetti interessati.

CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze contabili, come sopra esposte, e delle surriferite valutazioni, nonché con riserva di eventuali ulteriori osservazioni e richieste in sede di intervento orale

Il Procuratore Regionale

Visti gli articoli 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana;

Visti gli artt. 40 e 72 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;

Visto l'art.1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213;

Visto l'art.190 del codice di procedura civile;

Visti gli artt. 4 e 26 del R.D. 13 agosto 1933, n.1038;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e la legge 20 dicembre 1996, n.639;

Visto lo Statuto della Regione Puglia ed, in particolare, l'art.61 relativo al rendiconto generale;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n.40, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2016;

Vista la deliberazione della Assemblea legislativa della Regione Puglia 1° febbraio 2016, n.32, con cui è stata approvato il Documento di

economia e finanza regionale per l'anno 2016;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n.1, recante la Legge di stabilità della Regione Puglia per l'esercizio 2016;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n.2, recante il bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 2016;

Viste le leggi regionali 9 agosto 2016, n.23, e 12 dicembre 2016, n.39, recanti l'assestamento e le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto il disegno di legge 11 luglio 2017, n.122, sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dalla Giunta regionale;

Esaminata la bozza di relazione contenente le *"Osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione della Regione Puglia - Esercizio 2016"* compilate dalla Sezione Regionale di controllo

CHIEDE

che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia voglia emettere la pronuncia di parificazione del Rendiconto generale della Regione Puglia relativo all'esercizio finanziario 2016, nelle componenti del Conto del Bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto Economico.

Il Procuratore Regionale

Carmela de GEMNARO


